

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2011

1° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentanti A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELLA VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. MARROCU SIRO;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO S.R.L.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3334/267PF/10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) 13) 15) 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

Con atto del 30 novembre 2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Siro Marrocu nella qualità di Presidente della società Villacidrese Calcio s.r.l. nonché la società stessa rispettivamente incolpandoli della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III° punti da 11 a 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 e per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale.

A quest'ultimo veniva, in particolare, addebitato il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 27 agosto 2010 in forma incompleta delle schede informative del delegato alla sicurezza, del Vice Delegato alla sicurezza e degli addetti alla sicurezza; di tali schede si rimproverava nell'atto di incolpazione, inoltre, il fatto che non fossero corredate dai documenti richiesti dal comunicato ufficiale. Ed ancora, il Presidente della società era accusato di non aver depositato entro il termine suddetto l'attestazione del Settore Tecnico Federale relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario.

Il procedimento traeva origine da una nota informativa inviata all'organo requirente il precedente 28 settembre dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi della Federcalcio.

Gli incolpati, ricevuta la comunicazione dell'udienza di discussione davanti la Commissione Disciplinare Nazionale, depositavano una memoria difensiva e proponevano istanze istruttorie.

Nella memoria veniva respinto ogni addebito e, in ogni caso, si chiedeva l'unificazione delle incolpazioni e, comunque, la dichiarazione della sussistenza di un concorso formale tra gli stessi con correlato trattamento sanzionatorio proprio della continuazione e applicazione della pena minima.

Al termine dell'udienza di discussione del 13 gennaio 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, dato atto del deposito dei documenti prodotti dagli incolpati, dichiarava che il deferimento era fondato e che esso doveva nel suo complesso essere accolto.

Rilevava, infatti, la Commissione Disciplinare Nazionale che, alla stregua dei documenti provenienti dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, la Società deferita non aveva tempestivamente ottemperato alle disposizioni di cui al Com. Uff. 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, non avendo depositato tempestivamente la necessaria attestazione del Settore Tecnico Federale con riferimento a tutte le posizioni indicate nell'atto di incolpazione nonché per l'omesso o incompleto deposito degli altri documenti di cui alla prima parte dello stesso atto di incolpazione.

I primi giudici rilevavano che era ininfluenza la mancanza di conseguenze prodotte dall'inosservanza degli adempimenti; i primi giudici statuivano, inoltre, che non poteva essere accolto l'argomento difensivo secondo cui la Società era complessivamente in regola avendo stipulato contratto con tutte le figure professionali necessario per la regolare disputa del Campionato: e ciò perché era da considerarsi perentorio ed inderogabile il termine di scadenza di tutti gli adempimenti in questione.

La Commissione riteneva, tuttavia, che andasse ricondotta ad un'unica violazione il complessivo mancato rispetto degli adempimenti previsti dal punto 11 del sistema delle Licenze Nazionali relativamente al deposito delle schede informative riguardanti il delegato alla sicurezza ed il suo vice. Secondo il ragionamento del Collegio di I grado il mancato deposito di due distinti moduli per le due figure in esame non può integrare un duplice inadempimento, in quanto il rispetto della disposizione "deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento". Sulla base di queste considerazioni al Presidente Marrocu veniva inflitta l'inibizione per 60 giorni e alla società la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della Stagione Sportiva in atto.

Contro questa decisione hanno proposto un unico reclamo società (rappresentata, oltre che dallo stesso Presidente, anche da Davide Farris e Luciano Porcedda, entrambi componenti il consiglio d'amministrazione) e Presidente in proprio.

Venivano dedotti sei motivi di reclamo.

Con il primo si denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 16, comma 1, C.G.S. sotto il profilo dell'applicazione di una distinta e cumulativa sanzione per ciascuna delle violazioni contestate, senza considerare che le condotte omissive in parola non avrebbero potuto legittimamente considerarsi come violazioni dell'art. 1, C.G.S., non essendo stati lesi i principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all'attività sportiva.

Con il secondo motivo si lamentava l'omessa valutazione circa la sproporzione della sanzione rispetto ai criteri fondamentali di giustizia, equità e proporzionalità nonché al principio comunitario di libera concorrenza come interpretato dalla Corte di Giustizia. In particolare, veniva definito illegittimo ed irrazionale il criterio interpretativo del dettato normativo effettuato dai primi giudici, con il connesso effetto di restringere indebitamente la libera iniziativa economica privata, malgrado i comportamenti oggetto di incolpazione non fossero da soli "potenzialmente lesivi della regolarità delle competizioni". Sempre nello stesso motivo la decisione impugnata veniva censurata per non aver tenuto conto di circostanze decisive, quali l'assenza di vantaggi per la società scaturenti dalle condotte, la mancata compromissione dei poteri di controllo federale, il pieno possesso da parte della società stessa di tutte le figure professionali necessarie e sufficienti per la regolare disputa del Campionato.

Con il terzo motivo i reclamanti si dolevano del mancato accoglimento da parte della Commissione Disciplinare Nazionale della richiesta di "accorpamento" tra tutte le condotte contestate. La richiesta, già formulata in primo grado, avrebbe trovato sostegno nella necessità di una valutazione unica di tutte le condotte che avrebbero realizzato un unico illecito ed in ogni caso l'"accorpamento" avrebbe potuto essere parziale, in ragione dell'identica ragione giustificatrice delle norme, tra i punti 11 e 12 (relativi alla tutela dell'incolumità pubblica) e tra i punti 13, 15 e 16 (in materia di tutela della salute e sicurezza degli atleti). La sanzione avrebbe, pertanto, dovuto essere unica.

Con il quarto motivo si deduceva l'omessa motivazione circa la reclamata sussistenza di un concorso formale tra tutte le condotte oggetto di incolpazione, sotto il profilo che un'unica condotta avrebbe realizzato diverse violazioni. E l'affermazione del concorso formale avrebbe comportato la condanna degli appellanti alla pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, con esclusione del cumulo aritmetico.

Con il quinto motivo si segnalava il vizio di omessa motivazione sul punto del concorso materiale tra le condotte contestate, non essendosi tenuto conto che esse avevano violato più disposizioni federali o più volte la medesima disposizione in esecuzione di un medesimo disegno, in quanto le inosservanze contestate erano accomunate dall'identica ragione induttiva e si erano verificate nel medesimo contesto temporale. Ancora una volta la sanzione avrebbe dovuto essere unica e comprensiva.

Ed infine, con l'ultimo motivo si denunciava vizio di motivazione su punti decisivi della controversia relativi alla ricorrenza di circostanze, documentalmente provate, che avrebbero dimostrato che i reclamanti erano incorsi in errori scusabili.

In conclusione, i reclamanti chiedevano in via principale il proscioglimento ed in via subordinata e gradualmente: a) l'accorpamento degli addebiti, totale o parziale, con applicazione di un'unica sanzione; b) la dichiarazione di sussistenza di concorso formale tra gli addebiti, con applicazione di un'unica sanzione anche aumentata fino al triplo, ovvero la dichiarazione di concorso formale parziale; c) la dichiarazione di sussistenza di un nesso di continuazione tra gli addebiti in forma totale o parziale con applicazione di un'unica sanzione; d) l'applicazione di una sanzione minima, ed in particolare dell'ammenda.

All'udienza di discussione sia la reclamante che la Procura Federale insistevano, rispettivamente per l'accoglimento ed il rigetto del reclamo.

Preliminare all'esame del complesso reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate.

Il Com. Uff. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente

si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti.

Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell'apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell'art.1 C.G.S.; d'altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all'ente economico venga prescritta l'osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l'ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni.

Del resto, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un'unica violazione l'inadempimento consistente nella mancata comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all'entità della sanzione.

In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. LUZZANA GIACOMO;**
- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. ZANGA ALBERTO;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3345/270PF/10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

Con atto del 30 novembre 2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Giacomo Luzzana ed Alberto Zanga, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società Tritium Calcio 1908 s.r.l., nonché la Società stessa perché rispondessero, le persone fisiche, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III° del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, e la società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. A questi veniva, in particolare, addebitato di non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 13 agosto 2010 alcuna documentazione relativa alla scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società (con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti in materia) nonché di aver depositato entro il medesimo termine una documentazione incompleta relativa alla scheda informativa riguardante gli addetti alla sicurezza-steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi.

L'atto di deferimento trae origine dalla nota del precedente 28 settembre con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi di questa Federazione aveva riscontrato le violazioni poi contestate.

Gli incolpati, ricevuta la comunicazione dell'udienza di discussione davanti la Commissione Disciplinare Nazionale, depositavano una memoria difensiva nella quale confutavano le accuse sulla base della dichiarata volontà della Società di conformarsi alle disposizioni vigenti, documentalmente dimostrata attraverso la predisposizione di tutte le misure compatibili con il "protocollo sicurezza" ed attraverso l'indicazione nominativa delle persone preposte alla sicurezza in data 22 agosto 2010 al fine di consentire il regolare svolgimento della gara prevista per quel giorno: concludevano, pertanto, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione del minimo della pena.

Al termine dell'udienza di discussione del 17 gennaio 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale rilevava che la Società deferita aveva depositato la documentazione mancante relativa alla prima delle contestazioni e le schede complete relative alla seconda contestazione solo in data 27 agosto 2010, e cioè successivamente al termine del 13 agosto stabilito dal Comunicato Ufficiale 71/A: i primi giudici rilevavano che in quest'ultima data era stata solo prodotta una documentazione incompleta relativa agli addetti alla sicurezza-steward. Sulla base di tali elementi veniva dichiarata la responsabilità degli incolpati, le cui giustificazioni venivano considerate inidonee ad escludere l'illecito disciplinare contestato. La Commissione rilevava, tuttavia, che il mancato deposito di due distinti moduli – 11A per il delegato alla sicurezza e 11B per gli addetti alla sicurezza-steward – non implica gli estremi di un duplice inadempimento, "atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto ad un unico e omogeneo contesto di riferimento". Si concludeva, pertanto, con l'applicazione alla società di 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso ed a ciascuno dei rappresentanti legali dell'inibizione per 30 giorni.

Contro tale pronuncia proponeva reclamo davanti a questa Corte la società Tritium Calcio 1908 s.r.l. chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la riduzione della pena inflitta e, ancor più subordinatamente, la conferma della decisione dei primi giudici.

A sostegno dell'impugnazione l'appellante sottolineava la propria tradizionale correttezza in termini di rigoroso rispetto della normativa federale nonché la propria buona fede sotto il profilo della ragionevole convinzione che i termini fissati dalle disposizioni della cui violazione si tratta non fossero applicabili alle società, come l'appellante, neopromosse ai Campionati Professionistici. Ulteriormente, l'appellante prospettava di aver inteso come il termine per l'adeguamento alla normativa fosse quello della effettiva disputa della prima gara stagionale, termine in concreto rispettato. Ed infine, la società rilevava che la penalizzazione in classifica appariva sanzione eccentrica rispetto alle condotte incriminate, le quali non avevano "alcuna connessione con il regolare svolgimento del campionato calcistico".

All'udienza di discussione la Procura Federale chiedeva il rigetto del reclamo.

Preliminare all'esame del complesso reclamo è una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate.

Il Com. Uff. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità adempitive di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente

perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento: egualmente privo di interesse privo per l'ordinamento è il motivo induttivo all'inadempimento o l'effetto vantaggioso che esso possa aver prodotto in capo all'inadempiente.

Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti.

Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell'apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell'art.1 C.G.S.; d'altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all'ente economico venga prescritta l'osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l'ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni.

Del resto, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un'unica violazione l'inadempimento consistente nella mancata comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all'entità della sanzione.

In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Tritium Calcio 1908 S.r.l. di Trezzo sull'Adda (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3395/285PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

Con atto dell'1.12.2010, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giorgio Veltroni, Presidente e legale rappresentante dell'Alessandria Calcio 1912 S.r.l., nonché la medesima società, per rispondere rispettivamente:

- il signor Veltroni della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal titolo III, punto 11), del Sistema delle licenze nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 (di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010);

- la società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale.

A quest'ultimo veniva, in particolare, addebitato il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010 (*“non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”*), delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la pronuncia impugnata, dichiarava che il deferimento era fondato e che meritava di essere accolto, risultando documentalmente provato che la società aveva indicato, nelle rispettive schede informative dedicate al Delegato alla Sicurezza ed al suo Vice, due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente.

Ne conseguiva che i deferiti venivano giudicati responsabili dei comportamenti ascritti.

Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, considerato che il mancato deposito di due distinti moduli correttamente compilati costituiva un unico inadempimento, veniva inflitto un solo punto di penalizzazione alla società per responsabilità diretta, da scontarsi in classifica generale nella corrente stagione sportiva, mentre al signor Veltroni veniva irrogata la sanzione dell'inibizione di giorni trenta.

Avverso la predetta decisione, e limitatamente alla penalizzazione in classifica, ha proposto reclamo la società Alessandria Calcio, deducendo la non perseguibilità dei comportamenti per cui è causa.

Più precisamente, l'imperfetta comunicazione delle schede relative alle figure obbligatorie sopraindicate poteva configurarsi, al più, come una mera irregolarità formale, a fronte dell'avvenuta indicazione, nei moduli medesimi, di persone che, oltre ad essere iscritte ad appositi corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni in questione, erano già state dichiarate “gradite” dalla Questura e dalla Prefettura di Alessandria per l'espletamento delle mansioni di responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della Società sportiva di riferimento.

In via del tutto gradata e per mero tuziorismo difensivo, si chiedeva di contenere la sanzione inflitta nei limiti dell'ammenda pecuniaria, dato il carattere indiscutibilmente parziale e/o momentaneo della contestata violazione, a cui doveva aggiungersi l'atteggiamento incondizionatamente collaborativo e sincero tenuto dai rappresentanti del Sodalizio sportivo reclamante, rilevante anche ai sensi dell'art. 24 C.G.S..

All'udienza di discussione del 23.2.2011 dinanzi alle Sezioni Unite, sia la reclamante che la Procura Federale insistevano, rispettivamente, per l'accoglimento ed il rigetto del reclamo.

Il reclamo non può, in effetti, essere accolto.

Risulta, infatti, pacifico ed incontestato tra le parti che i due soggetti fondamentali delegati alla sicurezza non erano ancora in possesso, alla data di presentazione dei documenti, dei necessari requisiti di formazione.

Né, al riguardo, può ritenersi sufficiente la circostanza che i medesimi stanno acquisendo i suddetti requisiti mediante la frequenza di apposito corso.

Anche l'ulteriore circostanza del "gradimento" da parte delle strutture periferiche della Polizia di Stato, o della Prefettura, non può costituire elemento dirimente in favore delle istanze della società reclamante, che è incappata, dunque, inevitabilmente nella violazione del punto 11) del Titolo III del Sistema licenze nazionali 2010/2011, ove si fa espresso cenno ai requisiti di formazione di cui debbono essere in possesso le figure del Delegato e del Vice Delegato in questione.

La mancata presentazione nei termini della documentazione completa ai sensi del punto citato costituisce inadempimento da punirsi necessariamente con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, ai sensi dell'ultimo punto del medesimo Titolo III.

La mancata espressione dell'assenso della Procura Federale rende, infine, comunque inapplicabili i benefici di cui all'art. 24 C.G.S..

In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3369/280PF10-11/SP/GB DELL'1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

Con atto dell'1.12.2010, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il dott. Manolo Bucci, Presidente e legale rappresentante p.t. della società Pergocrema, nonché la medesima società, per rispondere rispettivamente:

- il signor Bucci della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 (di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010);
- la società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale.

A quest'ultimo veniva, in particolare, addebitato il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 ("*non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica*"), della scheda informativa del Vice Delegato alla sicurezza (modulo 11B) indicante un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la pronunzia impugnata, dichiarava che il deferimento era fondato e che meritava di essere accolto, risultando documentalmente provato che la Società aveva indicato, nella scheda informativa dedicata al Vice Delegato alla sicurezza, un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente.

Ne conseguiva che i deferiti venivano giudicati responsabili dei comportamenti ascritti e per l'effetto veniva inflitto un punto di penalizzazione alla società per responsabilità diretta, da scontarsi in classifica generale nella corrente Stagione Sportiva, mentre al signor Bucci veniva irrogata la sanzione dell'inibizione di giorni trenta.

Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo la società Pergocrema, limitatamente alla sanzione della penalizzazione, deducendo la non perseguibilità dei comportamenti per cui è causa.

Più precisamente, l'imperfetta comunicazione della scheda relativa alla figura obbligatoria sopraindicate poteva configurarsi, al più, come una mera irregolarità formale, e non certamente

sostanziale, peraltro tempestivamente sanata, entro il termine del 13.8.2010, dall'invio via fax di una nota di rettifica riportante l'indicazione di un nuovo nominativo del Vice Delegato per la sicurezza, nella persona del signor Giuseppe Ganci, dotato di tutti i requisiti normativamente previsti.

In via del tutto gradata e per mero tuziorismo difensivo, si chiedeva di contenere la sanzione inflitta nei limiti dell'ammenda pecuniaria, dato il carattere indiscutibilmente parziale e/o momentaneo della contestata violazione, a cui doveva aggiungersi l'atteggiamento incondizionatamente collaborativo e sincero tenuto dai rappresentanti del Sodalizio sportivo reclamante, rilevante anche ai sensi dell'art. 24 C.G.S..

All'udienza di discussione sia la reclamante che la Procura Federale insistevano, rispettivamente, per l'accoglimento ed il rigetto del reclamo.

Il reclamo merita accoglimento.

Se violazione vi è stata, infatti, essa assume connotati meramente formali, nel senso che era meritevole di regolarizzazione, avendo eventualmente riguardo alla sola documentazione di corredo allegata, mentre non è stato efficacemente contestato dalla parte requirente che nel termine prescritto il sodalizio cremasco abbia inviato via fax un nuovo nominativo di Vice Delegato, dotato, questa volta, dei requisiti formativi prescritti.

Non essendosi sostanzialmente integrata la violazione del punto 11) del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, ove si fa espresso cenno ai requisiti di formazione di cui debbono essere in possesso le figure del Delegato e del Vice Delegato in questione, non possono conseguentemente applicarsi le sanzioni previste ai sensi dell'ultimo punto del medesimo Titolo III.

In conclusione, il reclamo va accolto, con restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona) annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentanti A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

9) RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'AMMENDA DI €20.000,00;**
- DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ A.S. GUBBIO S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN.:**
 - 3337/112PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7);**
 - 3384/281PF10-11/SP/MG - DEL 1.12.2010 –**
 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11);**
 - DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)**

Con nota del 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Fioriti Marco, all'epoca dei fatti contestati Presidente e legale rappresentante della società AS Gubbio 1910 S.r.l. e la predetta società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 7 del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver adempiuto, nei termini stabiliti dal citato Com. Uff. (30.6.2010) al deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell'atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, menzionato nel modulo ma non prodotto in allegato;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al suo Legale rappresentante.

Con successiva nota del 1.12.2010 i medesimi soggetti sono stati deferiti anche per rispondere:

- il primo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 11) del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per avere indicato, quali Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al suo legale rappresentante.

Alla riunione del 13.1.2011, i due procedimenti, stante la connessione soggettiva, venivano riuniti.

2. La Commissione riteneva che nella specie fosse ravvisabile la violazione delle norme federali vigenti.

Si specificava che la società deferita, per sua stessa ammissione, entro il termine del 30.6.2010 previsto dal Com. Uff. n. 117/A, Titolo III, punto 7), ha inviato la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, ma non la documentazione, pur menzionata, relativa alla nomina ed ai poteri al medesimo conferiti.

Quanto alla violazione della prescrizione di cui al punto 11) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A/2010, la società, nelle schede informative del Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, dichiarava che gli stessi avrebbero terminato i cicli formativi entro il successivo mese di settembre.

Per ammissione della stessa società, invero, per le funzioni di cui al richiamato punto 11) erano stati indicati due soggetti non in possesso, alla data del 30.6.2010, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, a nulla rilevando, in merito, l'eccepito differimento dei corsi che avrebbero dovuto tenersi a settembre.

Delle violazioni ascritte al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la società (art. 4, comma 1, C.G.S.).

La Commissione Disciplinare Nazionale quindi disponeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di €3.000,00 ed inibizione di giorni 30 a carico di Fioriti Marco;

- ammenda di €20.000,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, per la società AS Gubbio 1910 S.r.l..

3. Proponeva reclamo la A.S. Gubbio 1910 con atto in data 31.1.2011.

Sosteneva la reclamante - in ordine alla questione afferente al Dirigente Responsabile della gestione - che la ratio della disposizione asseritamente violata sia unicamente quella di imporre l'obbligo per la società sportive di comunicare, e quindi in definitiva di far conoscere, alle competenti istituzioni sportive la persona alla quale compete la gestione della società stessa; tanto è vero che nel Com. Uff. n. 117/A si chiede espressamente di indicare il nominativo di tale persona e di specificare le sue principali funzioni e/o poteri. La documentazione da allegare alla scheda informativa, pertanto, ha lo scopo di dimostrare che la persona indicata nella scheda stessa possiede effettivamente quei poteri e quelle funzioni: che la persona indicata, cioè, può legittimamente assumere la qualifica di responsabile della gestione della società.

La mancata allegazione dei documenti richiesti - aggiungeva l'istante - nel caso in questione, non può costituire violazione del punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A, atteso che nell'apposita scheda informativa depositata dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi sono stati indicati tutti i riferimenti necessari per una corretta e facile individuazione della figura del responsabile della gestione della società, nonché per l'accertamento della sussistenza in capo a tale persona dei requisiti necessari per poter ricoprire tale carica.

Ed infatti, trattandosi dello stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina e i

relativi poteri potevano ricavarsi dalla lettura della visura camerale già in possesso della F.I.G.C. alla data del 30.6.2010, in quanto allegata alla domanda di iscrizione al campionato 2010/2011.

In via subordinata osservava la reclamante che l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00, contrariamente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non costituisce affatto la sanzione correttamente applicabile alla violazione contestata.

L'erroneità dell'ammenda applicata si ricava dal combinato disposto fra il punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A (la disposizione asseritamente violata) e l'ultima parte di tale Titolo III, relativa appunto alle sanzioni da applicare in caso di violazioni.

Ed infatti:

- il punto 7) prevede due precisi termini: il 30.6.2010 in via prioritaria e il 30.9.2010 in alternativa;

- nella parte relativa alle sanzioni, il Com. Uff. n. 117/A stabilisce che l'inosservanza del termine del 30.6.2010, anche con riferimento all'adempimento previsto al punto 7), viene punita con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Solo nel caso di concessione della licenza e di inosservanza degli ulteriori termini previsti al punto 7) (quindi quello del 30.9.2010) l'ammenda diventa non inferiore a € 20.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione.

Alla luce di tale quadro normativo e sanzionatorio, sosteneva la reclamante che l'eventuale illecito di cui - in ipotesi - si fosse resa responsabile è quello inquadrabile nella prima fattispecie sanzionatoria, ossia il mancato rispetto del termine del 30.6.2010, e non quello della seconda fattispecie (il mancato rispetto dell'ulteriore termine del 30.9.2010), avendo la società ricorrente provveduto ad inviare la documentazione richiesta già in data 9.7.2010 con il relativo reclamo inoltrato alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi (di tale circostanza ne da puntualmente atto anche la stessa Commissione Disciplinare Nazionale nella delibera oggi impugnata).

Pertanto, avendo la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. mancato di rispettare eventualmente solo il primo termine del 30.6.2010, l'ammenda alla stessa irrogabile doveva essere quella non inferiore a € 10.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione.

Conseguentemente la A.S. Gubbio 1910 S.r.l., in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale relativamente al procedimento (deferimento n. 3337/112pf10-11/SP/mg del 30.11.2010), chiedeva:

a) in via principale ed in totale riforma della decisione impugnata, che venisse revocata e/o annullata la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 irrogata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., perché la stessa non si è resa responsabile di alcuna violazione;

b) in via subordinata ed in parziale riforma della decisione impugnata, che venga ridotta l'ammenda applicata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. da € 20.000,00 ad € 10.000,000, come espressamente previsto dall'ultima parte del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010.

3.1 - In merito alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale sul secondo procedimento (deferimento n. 3384/281pf10-11/SP/mg del 01.12.2010) precisava la reclamante che la contestazione mossa è quella della violazione del punto 11) del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per aver indicato nella scheda del Delegato e del Vice-Delegato alla sicurezza dei soggetti non in possesso dei requisiti di formazione richiesti, e non avendo successivamente perfezionato e/o regolarizzato i suddetti adempimenti.

Anche in questo caso si ribadiva che al di là della specifica inosservanza relativa al Delegato e Vice-Delegato sicurezza che è stata contestata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., occorre rilevare come quest'ultima abbia comunque puntualmente assolto a tutti gli altri obblighi imposti dalla legge e dalla normativa federale in materia di sicurezza, garantendo la piena rispondenza del proprio impianto sportivo, nonché lo svolgimento delle manifestazioni nell'assoluto rispetto di tali disposizioni, senza dar luogo a rilievi e/o irregolarità di alcun genere.

Concludeva quindi chiedendo:

a) in via principale ed in totale riforma della decisione impugnata, che venisse revocata e/o annullata la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, irrogata alla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., perché la stessa non si è resa responsabile di alcuna violazione;

b) in via subordinata ed in parziale riforma della decisione impugnata, tenuto conto del

comportamento tenuto dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l., commutare la sanzione inflitta della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva con la sanzione alternativa dell'ammenda, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.

4 - Per una più esatta individuazione dei termini della vertenza occorre puntualizzare in via preliminare innanzitutto che si procede alla definizione di due procedimenti (205 e 216) che sono stati esaminati congiuntamente con la decisione della Commissione Disciplinare. Inoltre, si sottolinea che le norme applicabili nel caso di specie sono le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi, secondo le quali le società devono entro il termine del 30.6.2010 osservare particolari adempimenti.

Per l'esattezza ai sensi del punto 7) del Titolo III – Criteri Sportivi organizzativi le società devono *“depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Qualora tale figura fosse stata già individuata al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione nel termine del 30.9.2010”*.

Il successivo punto 11) del Titolo III – Criteri Sportivi Organizzativi, secondo il quale le società devono *“depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e la possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti sportivi. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due gironi antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica.”*

4.1 - Relativamente alla prima fattispecie concernente (v. procedimento 205) la carenza della documentazione a supporto dell'atto di nomina del soggetto indicato Dirigente Responsabile della Gestione, il reclamo può essere accolto.

Ed invero, può convenirsi con la censura articolata dalla A.S. Gubbio secondo la quale la mancata allegazione dei documenti richiesti, nel caso in questione, non può costituire violazione e/o inadeguata applicazione del punto 7) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A, atteso che nell'apposita scheda informativa depositata dalla A.S. Gubbio 1910 S.r.l. alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi sono stati precisamente ed espressamente indicati - individuando le funzioni del rappresentante legale - tutti i riferimenti necessari per una corretta e facile individuazione della figura del responsabile della gestione della società, nonché per l'accertamento della sussistenza in capo a tale persona dei requisiti necessari per poter ricoprire tale carica.

Ed infatti, trattandosi dello stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina e i relativi poteri potevano ricavarsi dalla semplice lettura della visura camerale già in possesso della F.I.G.C. alla data del 30.6.2010, in quanto allegata alla domanda di iscrizione al campionato 2010/2011.

4.2 - A diversa conclusione deve pervenirsi per il rilievo di cui al procedimento, relativo alla violazione del punto 11) del Titolo III, per aver indicato nella scheda del Delegato e del Vice Delegato alla sicurezza dei soggetti non in possesso dei requisiti di formazione richiesti.

All'adempimento richiesto non risulta abbia adempiuto la società e quindi non possono che confermarsi le sanzioni irrogate.

L'argomento della reclamante secondo il quale, attraverso una ricostruzione sistematica della normativa, valuta il comportamento della società come sostanzialmente ma non formalmente ottemperante alle imposizioni delle disposizioni, non convince.

Sta di fatto invero, che il personaggio indicato come Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, non era supportato, al momento della presentazione della scheda, di idonea documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti richiesti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) annulla la sola sanzione dell'ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. GOZZI ANTONIO;**
 - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ VIRTUS ENTELLA S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3335/268PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. NN. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

Il Procuratore Federale con atto in data 7.12.2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Antonio Gozzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Virtus Entella S.r.l. e la società Virtus Entella S.r.l. per rispondere delle seguenti incolpazioni:

- il signor Antonio Gozzi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi -, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, e con riferimento al termine stabilito dal Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.2010 (stabilito dal citato Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010), le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (modulo 11A ed al Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati;

- la società Virtus Entella S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 30.11.2010 osservava che dagli atti del procedimento risultava che, nel termine stabilito dal Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010, la Virtus Entella S.r.l. depositava le schede informative relative al delegato alla sicurezza nonché al vice delegato alla sicurezza, incomplete in quanto prive dei documenti relativi alla nomina di tali soggetti.

Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, in caso di concessione della licenza, l'inosservanza degli ulteriori termini, costituisce illecito disciplinare e ciò è sanzionato dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le giustificazioni addotte dai deferiti non apparivano sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti.

Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al signor Antonio Gozzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Virtus Entella S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la suddetta società.

Delle violazioni suddette è chiamata a rispondere la Virtus Entella S.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, veniva puntualizzato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11/A per il delegato alla sicurezza e 11/B per gli addetti alla sicurezza-steward - non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III - Criteri sportivi e organizzativi - di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 costituisce un *unicum* e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di 1 solo punto di penalizzazione.

Dalle suesposte considerazioni la Commissione comminava le seguenti sanzioni.

- al signor Antonio Gozzi l'inibizione per giorni 30;

- alla Virtus Entella S.r.l. la penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Impugnava la decisione sia la Virtus Entella che il signor Gozzi.

La norma applicabile nel caso di specie è la seguente:

- punto 11 del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi del sistema delle Licenze Nazionali per l'Ammissione ai Campionati Professionisti 2010/2011, secondo il quale le società devono *“depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e la possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti sportivi. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due gironi antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica.”*

La Corte non ritiene meritevole di accoglimento le pur apprezzabili, diffuse argomentazioni del reclamante.

Nell'atto di impugnazione invero viene esposta una interpretazione sistematica della normativa che è stata disattesa dalla interessata, offrendo una opinione apprezzabile ma che non supera il preciso ed inequivoco dettato normativo. Nella specie invero la Virtus Entella non ha supportato l'indicazione del Delegato e del Vice Delegato alla Sicurezza con i necessari documenti relativi alle nomine dei soggetti, così come puntualmente riportato nelle disposizioni sopra ricordate.

Di qui l'inevitabile sanzione comminata sul punto dalle disposizioni vigenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

• DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE;
• DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. JACOPETTI ALDO;
• DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.;
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3506/279PF10 11-1/SP/MG DEL 6.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

Con atto di deferimento del 6.12.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- 1) signor Gabriele Volpi, Presidente e Legale rappresentante della società Spezia Calcio S.r.l.;
- 2) signor Aldo Jacopetti, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Spezia Calcio S.r.l.;
- 3) società Spezia Calcio S.r.l.;

per rispondere:

– i sigg.ri Volpi e Jacopetti della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. comma 1 in relazione ai punti 11), 12) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza – Steward (modulo 12);

– la società Spezia Calcio S.r.l. per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione

al comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

Come da Com. Uff. n. 45/CDN, pubblicato il 19.1.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato a Volpi Gabriele e Jacopetti Aldo la sanzione della inibizione per gg. 30 ed alla società Spezia Calcio S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica generale, da scontarsi nella stagione agonistica 2010/2011.

Avverso la su citata delibera hanno proposto tempestivo ricorso i deferiti i quali hanno contestato la sussistenza degli addebiti loro mossi, concludendo, in via principale, per l'annullamento della decisione, declaratoria di inefficacia e/o revoca dell'atto di deferimento; in subordine, infliggendo una sanzione nella misura minore ed in ogni caso economica.

Hanno rilevato nel merito che in data 4.8.2010, seppure trasmessi per errore ad una diversa struttura Federale (Commissione Criteri Infrastrutturali), si era provveduto, ben due giorni prima rispetto al termine ultimo del 6.8.2010, ad inviare al numero fax 06/8521409 la specifica documentazione relativa ai punti 11) (sia inerente il mod. 11 A che il mod. 11 B) e 12).

In tal conseguenza, anche richiamando il principio del legittimo affidamento, ne deriva a loro avviso l'infondatezza degli addebiti formulati dal Procuratore Federale.

Osservano, altresì, che per quanto attinente alla Posizione Mod. 11/A, peraltro inoltrata tardivamente il 24.8.2010 e carente dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato a svolgere le specifiche funzioni, l'affermazione di responsabilità disciplinare è da ritenersi infondata in quanto la nomina dell'Arch. Diego Perfigli risale addirittura alla stagione sportiva precedente.

In ordine alla Posizione Mod. 11/B sono state svolte analoghe osservazioni posto che il D'Andrea, sin dalla stagione sportiva precedente, aveva già conseguito il titolo di responsabile di funzione.

Correlativamente, poi, alla Posizione Mod. 12, hanno eccepito che lo stesso era stato inviato, assieme agli altri documenti, in data 4.8.2010 e non 14.9.2010.

Infine, quanto alla entità delle sanzioni irrogate, hanno rilevato la disparità di trattamento tra chi ha posto in essere quanto previsto dal Com. Uff. n. 117/A 2010 e chi, per contro, non ha assolutamente comunicato alcunché, vedendo, in entrambe le violazioni, irrogata la stessa sanzione, ovvero la penalizzazione in classifica.

Derivandosi da ciò una ipotesi di remissione della questione alla Corte Costituzionale al fine di declaratoria della norma per evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Alla seduta del 23.2.2011, fissata avanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che, seppure dal report telefax prodotto dai ricorrenti e dal quale si evincerebbe l'invio del fax in data 4.8.2010, ciò, però, non ha riscontro nel report dell'Ufficio Federale destinatario.

Questa divergenza è, però, priva di rilievo atteso che le relative schede informative di cui ai capi di incolpazione, come, infatti, accertato dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, il modulo 11/A non risulta corredato dal necessario atto di nomina, mentre nel modulo 11/B, relativo al Vice Delegato alla sicurezza, è stato indicato un soggetto che ha acquisito i previsti requisiti di formazione solo in data 18.9.2010, il modulo 12 è stato trasmesso il 14.9.2010.

Ne consegue, pertanto, che anche nella ipotesi in cui le schede fossero state trasmesse e/o ricevute il 4.8.2010, le stesse devono ritenersi incomplete o inidonee.

E', quindi, provato in atti che i ricorrenti, nel termine dei due giorni antecedenti la prima gara ufficiale, non hanno depositato e/o trasmesso le schede informative di cui ai punti 11 e 12 del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A/2010, avendo gli stessi provveduto al deposito del modulo 11/A con fax del 24.8.2010 e dei moduli 11/B e 12 soltanto il 14.9.2010.

Rilievo, questo, ritenuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale di natura assorbente e che questa Corte condivide e dal quale non intende discostarsi.

Alcun fondamento, inoltre, ha l'ulteriore motivo di doglianza dei ricorrenti secondo cui il Delegato ed il Vice Delegato alla sicurezza avevano in precedenza svolto le stesse funzioni presso la Società, posto che, come sopra menzionato, la Società non ha ottemperato all'onere del deposito delle relative schede informative, unitamente ai documenti richiesti, nel termine normativamente previsto e ciò al fine della concessione della licenza per il Campionato 2010/2011.

Omissione, questa, dalla quale deriva la responsabilità disciplinare dei signori Volpi Gabriele e Jacopetti Aldo, rispettivamente Presidente e legale rappresentante della Società e Amministratore Delegato della stessa e, a titolo di responsabilità diretta, anche della società Spezia Calcio S.r.l.

Corrette e conformi alla normativa vigente appaiono, infine, le sanzioni irrogate, ovvero, come evidenziato in prime cure, un punto di penalizzazione per l'omesso deposito dei distinti moduli 11/A (Delegato alla Sicurezza) e 11/B (Vice Delegato) e altro punto di penalizzazione con riferimento al modulo 12.

Da ciò deriva, pertanto, l'inaccogliabilità della richiesta formulata dalla società di commutare in ammenda la sanzione della penalizzazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE;**
- **DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3501/303PF10-11/SP/MG DEL 6.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

Con atto di deferimento del 6.12.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- 4) signor Gabriele Volpi, presidente e legale rappresentante della Società Spezia Calcio S.r.l.;
- 5) società Spezia Calcio S.r.l.;

per rispondere:

– il signor Volpi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al punto 7) del titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver depositato nei termini di cui al Comunicato (30.9.2010) la documentazione di cui al punto 7) ed in particolare la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

– la società Spezia Calcio S.r.l. per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Come da Com. Uff. n. 45/CDN, pubblicato il 19.1.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato al signor Volpi Gabriele la sanzione della ammenda di €5.000,00 ed alla società la sanzione della ammenda di €20.000,00.

Avverso la su citata delibera la società Spezia Calcio S.r.l. ed il signor Volpi Gabriele hanno proposto tempestivo ricorso, contestando la sussistenza degli addebiti loro mossi, concludendo in via principale, per l'annullamento, la declaratoria di inefficacia e/o la revoca dell'atto di deferimento, con conseguente assoluzione dall'accusa loro rivolta; in via subordinata, applicandosi nella misura minore la sanzione in ogni caso economica.

Con i motivi scritti, ribadendo la tesi difensiva illustrata in prime cure, hanno eccepito l'insussistenza della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione al punto 7) del titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 e ciò sul presupposto che, come risulta in atti, “veniva tempestivamente ricevuta dagli Organi Federali competenti specifica dichiarazione dell'Avv. Andrea Corradino, nella qualità di V. Presidente Legale rappresentante della società stessa, con cui si informavano i destinatari della specifica situazione dell'esponente”.

Alla seduta del 23.2.2011, fissata avanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, sono comparsi i difensori dei ricorrenti i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Osserva, preliminarmente questa Corte che il disposto di cui al punto 7) del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, prescrive chiaramente l'obbligo di depositare, nel termine del 30.9.2010, la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con motivazione immune da censure e dalla quale questa Corte non intende discostarsi, ha correttamente osservato che la comunicazione 30.9.2010 su citata non presentava le caratteristiche richieste dal punto 7) della normativa in vigore e non soddisfaceva, pertanto, il precetto normativo.

Tanto è vero che l'Avv. Andrea Corradino, nella richiamata sua qualità di V. Presidente della società Spezia Calcio S.r.l., aveva dichiarato “siamo impossibilitati ad indicare un soggetto”.

Finalità e scopo della norma, come ben sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non era e non è quello di individuare il legale rappresentante della società, bensì quello di provvedere al deposito nel termine prescritto, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, della scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri.

A questo onere i deferiti non hanno ottemperato, né a tal fine sono di supporto le documentazioni prodotte dalla ricorrente in sede di giudizio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

15) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

• **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. DI BARI ANTONIO,**
• **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L.;**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3390/283PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

Il signor Antonio Di Bari ed il Calcio Como S.r.l., con atto in data 29.1.2011, ottenuta la copia degli atti richiesti con istanza in data 22.1.2011, hanno proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – pubblicata con Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011, notificata il successivo giorno 20 – resa a seguito di apposito deferimento del Procuratore Federale, con il quale erano stati contestati, rispettivamente:

- al signor Antonio Di Bari, Presidente e legale rappresentante della società Calcio Como, la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. N. 117/A del 25.5.2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010 (non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica), delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia;

- alla società, la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Gli inquisiti si erano difesi, sostenendo di avere ottemperato a quanto richiesto dal Com. Uff. n. 117/10, il quale stabiliva la necessità, con riferimento alla posizione del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato per la Sicurezza, esclusivamente del possesso dei requisiti richiesti

dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, e non, quindi, del possesso dei requisiti di formazione, previsti, viceversa, da altra norma statutale, e cioè dal D.M. 8.8.2007, che la società non aveva preso in considerazione per l'individuazione delle figure di riferimento.

La decisione oggetto del presente gravame ha ritenuto che il deferimento era fondato ed ha respinto la tesi degli inquisiti, giudicando che le disposizioni dettate dal più recente Decreto Ministeriale avevano “inciso sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'individuazione della figura del Delegato e del Vice Delegato per la Sicurezza e, in quanto tale, deve ritenersi comunque <<modificativa>> (nella sua valenza integrativa) della normativa contenuta nel D.M. 18.3.1996”.

Sulla base di detta valutazione il primo Giudice – dopo avere precisato che “il mancato deposito di due distinti moduli – 11/A per il delegato alla sicurezza e 11/B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11) del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 costituisce un *unicum* e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione” – ha dichiarato la responsabilità del sig. Antonio Di Bari e della Calcio Como S.r.l., comminando, pertanto, “al primo la sanzione dell'inibizione di giorni 30 e alla società la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica generale, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso”.

Il signor Antonio Di Bari e la Calcio Como S.r.l. hanno gravato detta decisione, qualificata “priva di fondamento”, assumendo che essi sono stati “sanzionati per il mancato rispetto di una normativa statutale estranea alla cd. <<norma incriminatrice>> prevista sul Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010”.

Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all'udienza del 23.2.2011, udita la relazione del componente all'uopo delegato, nonché il rappresentante della Procura Federale - che ha concluso per il rigetto del gravame -, e l'avv. Mattia Grassani, difensore dei ricorrenti - che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso, - si è riservata di decidere.

Gli appellanti hanno sostenuto che “la norma che si assume violata, codificata nel Titolo III, numero 11, del Manuale Licenze Nazionali, dispone l'obbligo, a carico dei club, di <<depositare: presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza degli impianti sportivi>>. ... La scrivente società, a detta della Procura Federale, sarebbe responsabile della violazione in quanto i soggetti indicati non sarebbero stati <<in possesso requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente>> (ma, come vedremo, in perfetta regola rispetto al D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, unica norma richiamata dal Com. Uff. n. 117/A *in parte qua*)”.

Gli appellanti hanno aggiunto che “detto aspetto era stato diffusamente argomentato dalla scrivente società al momento della comunicazione alla Commissione Criteri Organizzativi, tanto che, nello spazio riservato a <<formazione professionale>> dei sigg.ri Marco Bianchi e Roberto Bolpato, venne barrata la casella <<NO>> alla voce <<ha terminato i corsi formativi previsti dalla normativa vigente in materia>> (requisito ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa federale per Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, introdotto con altra legge dello Stato, mai richiamata dal Manuale Licenze Nazionali, ovvero il D.M. 8.8.2007, e non certo dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche).

Nelle note *de quibus* si precisava, inoltre, che <<il signor Marco Bianchi, già collaboratore di Partis S.r.l. [azienda che si occupa della gestione della sicurezza presso lo Stadio di Como nda] è in programma di sviluppare il progetto necessario all'ottenimento del profilo professionale di impiego attraverso attività di formazione adeguata>>”.

Le argomentazioni innanzi riassunte, al pari delle altre ampiamente illustrate nel gravame in relazione all'assunta inapplicabilità del Decreto Ministeriale 8.8.2007 al caso di specie, all'affermata errata in-interpretazione della normativa di riferimento, nonché all'irrogazione delle sanzioni comminate agli inquisiti, impongono una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate.

Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il *caveat* che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore federale ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento.

Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza, etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti.

Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate agli incolpati integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell'apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell'art. 1 C.G.S.; d'altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all'ente economico venga prescritta l'osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l'ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni.

Peraltro, non è superfluo sottolineare, come ammesso anche dai ricorrenti, che – nel compilare gli appositi moduli, acquisiti agli atti del giudizio – la società ricorrente, al punto “C) Formazione professionale”, ha barrato la casella “no” per rispondere alla voce “a) Ha terminato i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente”.

Ciò dimostra che la A.C. Como era ben conscia che la persona incaricata di svolgere le funzioni di “Delegato per la sicurezza” – al pari di quanto dichiarato per il “Vice Delegato” - era carente dei requisiti essenziali per esercitare tale compito, che, come testualmente dispone l'allegato C del decreto ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un ... componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”.

Correttamente, quindi, la Commissione Distrettuale ha giudicato che il d.m. dell'agosto

2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorché sancisce che il “Delegato per la sicurezza” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell’allegato B del citato D.M. 8.8.2007.

Non ha fondamento, dunque, per le ragioni innanzi esposte, anche l’implicito richiamo degli appellanti ai principi di legalità e di tassatività, certamente rispettati dalla decisione impugnata.

Gli appellanti, infatti, hanno sostenuto che “l’inosservanza, al più, della normativa statale, però, non può costituire violazione disciplinare, in quanto le previsioni di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 sono state pienamente e puntualmente rispettate dal Calcio Como S.r.l., ed il D.M. 8.8.2007, ai cui dettami la scrivente si è conformata alla prima occasione utile, non è minimamente richiamato dalla norma precetto cogente in ambito federale”.

La tesi non può essere condivisa, perché la disciplina dettata dal punto 11) del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A mira allo scopo di tutelare la sicurezza non solo degli impianti sportivi, ma anche di coloro che vi accedono e, di conseguenza, non può non fare riferimento anche alla normativa statale del settore (D.M. 8.8.2007), che – come giustamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare – integra il precedente D.M. 18.3.1996.

Sempre ad avviso degli appellanti “il primo giudice ha ritenuto che, trattando il medesimo argomento (la sicurezza negli stadi), il D.M. 8.8.2007 (non rispettato dal Calcio Como S.r.l. in occasione della prima partita ufficiale) dovrebbe ritenersi <<modificativo>> del D.M. 18.3.1996 (unico riferimento legislativo contenuto nella norma incriminatrice, C.U. n. 117/A, osservato dalla reclamante).

Ma così non è, in quanto il più recente testo normativo non ha in nulla modificato, né novato quello richiamato dalla norma federale!”.

L’argomento è meramente formale, perché la modifica o – come nel caso di specie – l’integrazione di una normativa preesistente mediante l’approvazione di nuove disposizioni può certamente derivare da leggi posteriori che disciplinano ulteriori fattispecie e non comportano necessariamente l’abrogazione esplicita od implicita della legislazione anteriore, secondo i principi dettati dall’art. 15 delle “disposizioni sulla legge in generale”.

Né può ritenersi che la disciplina federale si sia premurata di disporre a carico delle società solo l’adempimento di una formalità (invio dei moduli entro il termine del 30 giugno o, al massimo, “non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”) finalizzata alla sicurezza degli impianti sportivi e, quindi, solo di una parte della materia disciplinata dalla legislazione statale e non di coloro che assistono alle gare.

Nel caso di specie, come già precisato, i documenti depositati dall’A.C. Como presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi davano atto che i designati non avevano completato “i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente” e, pertanto, non erano ancora abilitati all’esercizio delle funzioni loro conferite.

Tali atti, dunque – anche per la carenza “della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente”, evidenziata dalla Commissione Disciplinare - non potevano essere considerati semplicemente “irregolari”, né ritenuti idonei all’osservanza dell’obbligo sancito dal punto 11), che condizionava il rilascio della Licenza per i Campionati 2010/2011.

Inoltre, come precisato anche dall’U.S. Como nel ricorso in appello, essa “all’atto della domanda di iscrizione al campionato, ... ha sanato la posizione relativa ai propri delegati, con riferimento alla normativa statale (e non a quella federale, mai oggetto di violazione in quanto il DM 18.3.1996 è stato integrato fin dall’inizio), nel più breve tempo possibile, ovvero nella prima settimana di novembre 2010, allorché l’Andes ha organizzato il primo corso della Stagione Sportiva 2010/2011”.

Ciò dimostra che la Licenza è stata ottenuta in carenza di un presupposto e, quindi, la decisione gravata non merita di essere riformata.

Peraltro, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella sostanziale incompleta comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione, che è

certamente proporzionata alla rilevanza dell'inadempimento, ad onta del quale la A.C. Como ha ottenuto la predetta Licenza.

In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI;**
- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. MARSEGLIA MICHELE FABIO;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3385/282PF10-11/SP/MG DELL'1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011)**

L'U.S. Foggia S.p.A. ed i sigg.ri Giovanni Francavilla ed avv. Michele Fabio Marseglia, con atto in data 2.2.2011, ottenuta la copia degli atti richiesti con istanza in data 21.1.2011, hanno proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – pubblicata con Com. Uff. n. 44/CDN del 19.1.2011, notificata il successivo giorno 20 – resa a seguito di apposito deferimento del Procuratore Federale, con il quale erano stati contestati, rispettivamente:

- al signor Giovanni Francavilla, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A., ed all'avv. Michele Fabio Marseglia, nella qualità di Procuratore speciale e Legale rappresentante della società, la violazione dell'art. 1, C.G.S. “in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 12.8.2010 con riferimento alla scheda informativa riguardante il Delegato per la Sicurezza della società di cui al modulo 11A nonché con riferimento alla scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la Sicurezza della Società di cui al Modulo 11B, documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, per avere indicato soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti, in violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11)”;

- alla società U.S. Foggia S.p.A. “per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante”.

Gli inquisiti si erano difesi, sostenendo che “dall'esame degli atti del procedimento e dall'analisi delle reali condotte poste in essere dagli odierni incolpati, è possibile senz'altro desumere la non perseguibilità dei comportamenti per cui è causa.

Invero, l'imperfetta comunicazione delle schede relative al Delegato ed al Vice-Delegato per la Sicurezza può configurarsi, tutt'al più, come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale, a fronte dell'avvenuta indicazione, nei moduli medesimi, di persone (rispettivamente il signor Michele Di Iorio ed il signor Alfonso Capuano) le quali, oltre ad essere iscritte a corsi di formazione per lo svolgimento delle predette funzioni, risultavano già accreditate presso la Questura e la Prefettura di Foggia quali componenti il <<Gruppo Operativo per la Sicurezza>> (G.O.S.) con le mansioni, appunto, di responsabili (effettivo e supplente) del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva di riferimento (v. all.ti 1-2-3)”.

La decisione oggetto del presente gravame ha ritenuto che “le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in

atti.

Difatti nelle predette schede sono stati indicati per la carica di Delegato alla sicurezza e di Vice Delegato alla sicurezza dei soggetti effettivamente già accreditati <<presso la Questura e la Prefettura di Foggia quali componenti il Gruppo Operativo per la Sicurezza con le mansioni appunto di responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della Società sportiva di riferimento>>, come sostenuto dalla difesa dei deferiti, ma tuttavia non in possesso dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell'Interno, datato 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23.8.2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all'interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull'attività delle società che organizzano le competizioni) e gli steward.

In particolare, come si evince dall'esame delle predette schede, sia il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza, alla data dell'11.8.2010 non avevano terminato i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia; per di più le schede stesse erano state inviate prive della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente.

Sul punto si rinviene in atti solamente una sorta di <<autocertificazione>>, datata 12.8.2010, con la quale la U.S. Foggia S.p.A. informa che tanto il Delegato che il Vice Delegato alla Sicurezza risultavano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011.

Alla luce di quanto sopra riportato la società U.S. Foggia S.p.A. non avendo osservato il termine del 30.6.2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà sottostare alla sanzione consistente in una doppia ammenda ed in una penalizzazione in classifica.

Peraltro, relativamente alla fattispecie *de qua*, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un *unicum*, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione.

Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11/A per il Delegato alla Sicurezza e 11/B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo a integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi".

Sulla scorta di tali argomenti, quindi, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, ha comminato le sanzioni in precedenza specificate.

Il signor Giovanni Francavilla, l'avv. Michele Fabio Marseglia e la U.S. Foggia S.p.A. hanno gravato detta decisione, sostenendo che "la società è stata ritenuta responsabile del fatto di aver indicato, commettendo una mera irregolarità, quali Delegato e Vice Delegato alla Sicurezza, soggetti asseritamente non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla legge e, conseguentemente, sanzionata per violazione del Punto 11)", ma – ad avviso dei ricorrenti – "il costante riferimento all'espressione <<requisiti di formazione richiesti dal D.M. 18.3.1996>> nel resto della Decisione, unitamente al richiamo espresso relativo al <<possesso previsti dal D.M. 18.3.1996>>, operato dal Punto 11) sono fortemente fuorvianti ed inesatti, alla luce dei motivi di gravame ampiamente esposti".

Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all'udienza del 23.2.2011, udita la relazione del componente all'uopo delegato, nonché il dott. Lorenzo Giua per la Procura Federale - che ha concluso per il rigetto del gravame -, l'avv. Paolo Amato, difensore dei ricorrenti - che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso, - si è riservata di decidere.

Gli appellanti hanno sostenuto che "il D.M. 18.3.1996, in realtà, non prevede alcunché in materia di possesso e certificazione dei requisiti e delle qualità professionali dei Delegato e Vice

Delegato alla Sicurezza degli impianti sportivi, <<limitandosi>> ad introdurre la figura del Responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza (di seguito, il <<Responsabile>>) agli articoli 19 e seguenti, dedicati alla gestione della sicurezza anti incendio negli impianti sportivi e nei complessi sportivi multifunzionali, nonché alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno dei luoghi <<teatro>> delle competizioni sportive. ... il dato caratteristico del D.M. 18.3.1996 è la mancata prescrizione - quale *condicio sine qua* non per la nomina e il successivo esercizio del compito di Responsabile/Delegato alla Sicurezza - dei presunti obblighi (i) di possesso (e mantenimento) di specifici requisiti professionali, così come richiamati dal Punto 11), nonché (ii) di dimostrazione, certificazione o attestazione degli stessi, eventualmente acquisiti attraverso la partecipazione a corsi e/o programmi formativi. In altre parole, nel testo del predetto Decreto Ministeriale, ed in particolare nel disposto degli articoli 19 e seguenti dello stesso, pur essendo prevista la predisposizione (da parte delle società sportive) di un piano per la formazione e l'addestramento dei soggetti addetti alla pubblica incolumità, non v'è traccia dei presunti requisiti che l'aspirante Responsabile/Delegato alla Sicurezza dovrebbe possedere, così come nulla si dice circa la (presunta) obbligatorietà di certificazione, attestazione od esibizione della relativa documentazione, al fine di esercitare legittimamente la propria carica.

I presunti requisiti (di idoneità) del Responsabile\Delegato alla Sicurezza - pur non essendo enunciati dal DM 18.3.1996 - sono ricondotti espressamente, ed erroneamente, a tale Decreto dal Punto 11; in aggiunta, la concreta idoneità del Responsabile\Delegato alla Sicurezza non deve essere necessariamente testimoniata ai sensi e per gli effetti del D.M. 18.3.1996 - da specifiche certificazioni ed attestazioni, conseguite, eventualmente, all'esito di taluni programmi formativi.

In tale contesto giuridico” – sempre secondo i ricorrenti – “è importante sottolineare che la Società ha nominato - quale Delegato alla Sicurezza - un soggetto, il signor Michele Di Iorio, in possesso di comprovata e decennale esperienza nel <<settoe sicurezza>>, unitamente al possesso di rilevanti requisiti e conoscenze professionali, ...

Sulla base di quanto appena indicato, il signor Di Iorio deve (e doveva) essere ritenuto soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Delegato alla Sicurezza; ai sensi del D.M. 18.3.1996, unica normativa espressamente richiamata dal Punto 11).

La società, dunque, si è concretamente preoccupata di nominare in qualità di Responsabile\Delegato alla Sicurezza un soggetto realmente idoneo a svolgere il predetto ruolo, come sopra menzionato (sotto forma di *brevis curriculum vitae*). ...

Da quanto precede, ne consegue l'illegittimità della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare alla società, <<rea>> di aver commesso una mera irregolarità - per il tramite dell'operato dei Ricorrenti - traducibile nella (asserita) inosservanza dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 18.3.1996, il quale - come dimostrato - non richiede invece alcuna qualificazione (per il Delegato ed il Vice Delegato alla Sicurezza)”.

Le argomentazioni innanzi riassunte, al pari delle altre illustrate nei successivi motivi di gravame in relazione all'assunta “inapplicabilità del Decreto Ministeriale 8.8.2007 al caso di specie”, all'affermata “errata interpretazione della normativa di riferimento”, nonché all'irrogazione delle sanzioni comminate agli inquisiti, impongono una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate.

Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l'accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi.

Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all'osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario.

La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell'evidente presupposto della loro essenzialità e di configurare come illecito disciplinare

autonomamente perseguibile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato.

E', infatti, costantemente ripetuto il *caveat* che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l'esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore federale ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d'altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l'ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l'elemento materiale dell'illecito.

Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempimento.

Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in ambito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza, etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti.

Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la equilibratissima pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi.

E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che le indiscutibili (dal punto di vista fenomenico) violazioni contestate agli incolpati integrano di per sé illecito disciplinare, in virtù dell'apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell'art. 1 C.G.S.; d'altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all'ente economico venga prescritta l'osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l'ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni.

Peraltro, non è superfluo sottolineare che – nel compilare gli appositi moduli, acquisiti agli atti del giudizio – la società ricorrente, al punto “C) *Formazione professionale*”, ha barrato la casella “no” per rispondere alla voce “a) Ha terminato i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente”.

Ciò dimostra che la U.S. Foggia era ben conscia che la persona incaricata di svolgere le funzioni di “Delegato per la sicurezza” – al pari di quanto dichiarato per il “Vice Delegato” - era carente dei requisiti essenziali per esercitare tale compito, che, come testualmente dispone l'allegato C del Decreto Ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un ... componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”.

Correttamente, quindi, la Commissione Distrettuale ha giudicato che il D.M. dell'agosto 2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorquando sancisce che il “Delegato per la Sicurezza” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell'allegato B del citato D.M. 8.8.2007.

Non ha fondamento, dunque, per le ragioni innanzi esposte, anche il richiamo degli appellanti ai principi di legalità e di tassatività, certamente rispettati dalla decisione impugnata.

Infatti i due decreti ministeriali in discussione costituiscono un *unico corpus*, perché la modifica o – come nel caso di specie – l'integrazione di una normativa preesistente mediante l'approvazione di nuove disposizioni può certamente derivare da leggi posteriori che disciplinano ulteriori fattispecie e non comportano necessariamente l'abrogazione esplicita od implicita della legislazione anteriore, secondo i principi dettati dall'art. 15 delle “disposizioni sulla legge in

generale”.

Le argomentazioni innanzi svolte sono sufficienti anche per escludere l’invocato principio di “affidamento incolpevole”, giacché – oltre all’assorbente rilievo già in precedenza sottolineato in ordine alla descrizione, ad opera del legislatore federale, di “un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile” – alla luce dei canoni fissati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “per integrare l’illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l’errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come <<buona fede>>, può rilevare, in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, soltanto quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente ovvero che quest’ultimo abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero gli possa essere mosso. In altri termini l’errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito all’interessato con l’ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12.7.2010 n. 16320, citata dalla Società ricorrente).

Né possono essere condivise le argomentazioni della U.S. Foggia, secondo la quale ad essa sarebbe stato imputabile non il mancato rispetto dei termini fissati dal punto 11 del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A e, di conseguenza, l’omessa trasmissione dell’atto, ma, invece, solo l’invio – seppur in forma “irregolare” – di un atto, che – sempre ad avviso della società – “non determina necessariamente la violazione della norma e l’inefficacia dello stesso atto, laddove non espressamente previsto dalla norma di riferimento”.

La tesi è smentita dal rilievo che la disposizione *de qua* è finalizzata alla dimostrazione, mediante il deposito di specifici documenti, del possesso, da parte del Delegato e del Vice Delegato per la sicurezza della società, “dei requisiti previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti sportivi”.

Nel caso di specie, come già precisato, i documenti depositati dall’U.S. Foggia presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi davano atto che i designati non avevano completato “i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente” e, pertanto, non erano ancora abilitati all’esercizio delle funzioni loro conferite.

Tali atti, quindi – anche per la carenza “della necessaria documentazione attestante la nomina ed il possesso dei requisiti richiesti e previsti dalla normativa vigente”, evidenziata dalla Commissione Disciplinare – non potevano essere considerati semplicemente “irregolari”, né ritenuti idonei all’osservanza dell’obbligo sancito dal punto 11, che condizionava il rilascio della Licenza per i campionati 2010/2011.

Peraltro, molto opportunamente, i giudici di primo grado hanno considerato riconducibile ad un’unica violazione l’inadempimento consistente nella sostanziale incompleta comunicazione della complessiva consistenza dello staff competente in materia di sicurezza societaria: nessuna censura, pertanto, può muoversi alla decisione impugnata anche con riguardo all’entità della sanzione, che è certamente proporzionata alla rilevanza dell’inadempimento, ad onta del quale la U.S. Foggia ha ottenuto la predetta Licenza.

In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma l’1 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete